



Circolare n.38

Ai genitori degli alunni interessati

Ai referenti della Scuola dell'infanzia

Ai docenti della Scuola dell'Infanzia

Ai collaboratori del DS

Al DSGA - Al personale ATA

Al sito della scuola- All'Albo

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia a.s. 2019/2020.

Come da Nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Prot. n. 18902 del 07/11/2018, sono aperte le iscrizioni a tutti i gradi dell'istruzione per l'anno scolastico 2019/2020. Per la Scuola dell'Infanzia continua la modalità di iscrizione cartacea. Si possono iscrivere alla scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31/12/2019. Si possono altresì iscrivere alla Scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro non oltre il 30/04/2020. Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza sarà disposta solo in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle liste di attesa. Hanno la precedenza coloro che compiono gli anni entro il 31/12/2019. A partire dal 07 gennaio 2019 la domanda di iscrizione si potrà scaricare dal portale dell'Istituto o ritirare presso l'ufficio di segreteria dove dovrà essere presentata entro il termine di scadenza delle iscrizioni (31 gennaio 2019). In riferimento a quanto riportato nella nota, "Atteso che il modulo di domanda on line per la scuola primaria e secondaria e cartaceo per la scuola dell'infanzia recepiscono le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater¹ del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori" sulla domanda cartacea occorre la firma di entrambi i genitori. I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del succitato decreto che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Al momento dell'iscrizione le famiglie possono esercitare la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, mediante la compilazione di apposita richiesta inserita nel modulo di iscrizione. La scelta ha valore per l'intero ciclo di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale

scelta l'anno successivo (sempre nel periodo delle iscrizioni).

IL PERIODO PER POTER EFFETTUARE L'ISCRIZIONE E' DAL 07 gennaio 2019 AL 31 gennaio 2019.

I genitori dei bambini - che già frequentano la scuola dell'infanzia- dovranno compilare un modulo di conferma che ritireranno dalle insegnanti della sezione.

N.B. Nel caso in cui le domande di iscrizione risultassero superiori ai posti disponibili, si procederà alla compilazione di graduatoria secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Circolo.

1 Art. 316 co. 1 c.c. - Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3 c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 c.c. -Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Cristina Novi

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)